



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPrensIVO "SANTO CALÌ"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale
Con sedi aggregate di Castiglione di Sicilia

Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (CT) – Tel/Fax 095 643051

Cod. Mecc.: CTIC83200R

C.F.: 83002470876

e-mail: ctic83200r@istruzione.it

casella PEC: ctic83200r@pec.istruzione.it

www.iclinguaglossacali.edu.it

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la legge n. 146/90 come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;
- VISTO** l'art.22 c.5 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018;
- VISTO** l'Accordo integrativo nazionale sottoscritto tra ARAN e OO.SS in data 02.12.2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2021;
- VISTO** l'art. 2 del nuovo Accordo che evidenzia i servizi pubblici da considerare essenziali nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono:
- A) istruzione scolastica;
 - B) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;
 - C) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
 - D) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento;
- VISTO** l'art. 3 dell'Accordo che definisce le figure professionali del personale docente, educativo ed A.T.A necessarie a garantire i servizi essenziali nelle istituzioni scolastiche ed educative e, al comma 2, prescrive che: *“Presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs n. 165/2001 individuano, in un apposito protocollo di intesa, ..., il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori.”;*
- VISTO** il Protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 12/02/2021 (“Protocollo”);

EMANA

il seguente Regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il Dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo.

Art. 1

Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Art. 2

Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art.2, comma 2, dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020

A) ISTRUZIONE SCOLASTICA

- **a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità.**

I tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono disciplinate dall'art 10, comma 6, lettere d) ed e).

Personale coinvolto:

- ✓ per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali:
 - n. 1 Assistente Amministrativo per le attività di natura amministrativa presso la sede centrale;
 - n. 1 Collaboratore Scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati per l'apertura o chiusura della scuola e per la vigilanza;
- ✓ per garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d'istruzione ed esami di idoneità:
 - n. 1 Assistente Amministrativo presso la sede centrale;
 - n. 1 Collaboratore Scolastico (uno per ogni plesso) per le attività connesse all'uso dei locali per l'apertura o chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale per i plessi: "Niceforo" Castiglione di Sicilia e "Don Mario Strano" di Solicchiata; "Pirandello" di Linguaglossa.

- **a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio.**

Personale coinvolto:

- ✓ n. 4 Collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale (n. 1 per ogni plesso).

D) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO

- **d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.**

Personale coinvolto:

- ✓ DSGA
- ✓ n. 1 Assistente Amministrativo con funzione specifica.

Art. 3
Criteri di individuazione

Le unità da includere nel contingente sono individuate sulla base dei seguenti criteri:

- a) volontarietà dei lavoratori, in caso di più volontari ricorso al sorteggio;
- b) in mancanza di volontari, mediante rotazione dei lavoratori secondo l'ordine alfabetico.

Art. 4
Prestazioni indispensabili in qualsiasi periodo dell'anno

In qualsiasi periodo dell'anno scolastico, non costituiscono prestazioni indispensabili l'apertura della scuola, né la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi. Pertanto non potranno essere formati contingenti ATA per assicurare tali attività e i collaboratori scolastici eventualmente in sciopero non potranno essere sostituiti nelle loro mansioni giornaliere con altro personale in servizio nel plesso o in altri plessi dell'istituto.

Art. 5
Operazioni in caso di scrutini ed esami finali

Le azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con gli scrutini sono così regolamentate:

- gli scioperi concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione di detti scrutini maggiore di cinque giorni riguardo alle scadenze fissate;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non possono differirne la conclusione nei soli casi in cui la conclusione dell'attività valutativa sia propedeutica allo svolgimento degli esami finali dei cicli di istruzione.

Art. 6
Disposizioni finali

Per tutte le altre disposizioni relative al comparto istruzione, si rinvia all'"Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca", sottoscritto in data 2 dicembre 2020 dall'ARAN (parte pubblica) e dalle Organizzazioni sindacali il cui contenuto deve intendersi integralmente ripetuto e trascritto nel presente Regolamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Venera Marano